

in vigore il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo. l.r. 23 marzo 2000, n. 42), relativamente alle parti compatibili, ed è fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 7 settembre 2009, n. 763 (LR 35/2000 - PRSE 2007-2010 - Progetto Speciale di Interesse Regionale Toscana Turistica & Competitiva) e da quelle conseguenti.

Art. 160
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

b) la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo");

c) l'articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007);

d) gli articoli da 71 a 77 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

e) la legge regionale 11 dicembre 2012, n. 74 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

f) la legge regionale 7 maggio 2013, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo");

g) la legge regionale 27 novembre 2013, n. 71 (Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso);

h) gli articoli da 1 a 84 della legge regionale 18 marzo 2016, n. 25 (Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 20 dicembre 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.12.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 11 ottobre 2016, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 13 ottobre 2016, n. 135

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefano Ciuoffo

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 12 dicembre 2016

Approvata in data 14 dicembre 2016

Divenuta legge regionale 78/2016 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2016, n. 87

Disposizioni per l'attribuzione di nuove funzioni al Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA). Modifiche alla l.r. 39/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 39/2009

Art. 2 - Natura giuridica e finalità del consorzio. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 39/2009

Art. 3 - Attività del consorzio. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 39/2009

Art. 4 - Piano annuale delle attività. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 39/2009

Art. 5 - Organi del consorzio. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 39/2009

Art. 6 - Assemblea dei soci. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 39/2009

Art. 7 - Comitato tecnico-scientifico. Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 39/2009

Art. 8 - Il presidente del comitato tecnico-scientifico. Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 39/2009

Art. 9 - Amministratore unico. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 39/2009

Art. 10 - Collegio dei revisori. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 39/2009

Art. 11 - Entrate finanziarie, contabilità e contratti. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 39/2009

Art. 12 - Personale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 39/2009

Art. 13 - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 39/2009

Art. 14 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 39/2009

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto l'articolo 50 dello Statuto;

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 12 aprile 2016, n. 27 (Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla l.r. 9/2010);

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 1° dicembre 2016;

Considerato quanto segue:

1. La disciplina dell'organizzazione, delle competenze e del funzionamento del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA, di seguito denominato consorzio o, in alternativa, LAMMA, in quanto ente dipendente della Regione, rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

2. Risulta opportuno procedere alla revisione della disciplina contenuta nella legge istitutiva del LAMMA al fine di prevedere nuove attività per il LAMMA, a seguito di modifiche normative intervenute a partire dal 2015 con la l.r. 22/2015 e la l.r. 27/2016;

3. In particolare la Regione intende avvalersi dell'as-

sistenza e del supporto tecnico del Consorzio LAMMA in conseguenza delle nuove funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa, che hanno comportato nuove funzioni in capo alla Regione tra cui l'attività per l'implementazione e il miglioramento delle informazioni sullo stato della costa, finalizzate alla conoscenza dell'evoluzione della linea di riva, dei fondali e delle dinamiche che regolano i sistemi fisici costieri;

4. La Regione intende avvalersi dell'assistenza e del supporto tecnico del Consorzio LAMMA, per le previsioni in materia di tutela della qualità dell'aria, in conseguenza delle nuove funzioni della Regione nella determinazione di specifici indici di criticità (e relative modalità di calcolo) per individuare situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

5. Risulta opportuno, in conseguenza degli ingenti danni che si sono avuti negli ultimi anni, anche in Toscana, di tipo idrogeologico e idraulico, rafforzare le misure in termini di preparazione con interventi ed attività orientate a fronteggiare la fase di evento delle calamità alluvionali che comprendono azioni di preannuncio, la predisposizione della pianificazione di emergenza, azioni durante la fase di evento vero e proprio e misure di risposta e ripristino in fase post-evento di ricostruzione e di rianalisi degli eventi alluvionali. Questo comporta la necessità di prevedere, attraverso l'assistenza e il supporto tecnico del Consorzio LAMMA, con sufficiente anticipo, e di monitorare con la dovuta precisione il crescente numero di eventi estremi, garantendo strumenti di allerta e di previsione dei rischi, specialmente in aree densamente popolate o comunque di primario valore per l'intensità e la tipologia dell'attività antropica;

6. Le nuove funzioni attribuite al LAMMA consistono in:

a) rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori dell'erosione costiera, e protezione civile;

b) rilevazione, studio, elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio del dissesto idrogeologico e alla riduzione delle sostanze inquinanti;

c) servizio oceanografico operativo a supporto delle strutture regionali per la rilevazione ed elaborazione dei dati per il monitoraggio degli interventi per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera.

7. Il LAMMA svolge prevalentemente attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, che le finanziano. Nell'ambito delle attività istituzionali si ritiene opportuno che il LAMMA possa operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20 per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati. Lo spazio di crescita in ambito meteorologico è molto ampio sia per cause naturali, che determinano nuove sfide per la resilienza ai cambiamenti in atto, sia per cause contingenti legate alla riorganizzazione del servizio meteorologico nazionale. Ancora più marcato è lo spazio di crescita per

le aree marine e costiere. La possibilità per il LAMMA di operare a favore di soggetti esterni consente di sviluppare servizi ad alto valore aggiunto, affidabili e innovativi, che garantiscono opportunità di sviluppo al Consorzio LAMMA e risorse aggiuntive;

8. Si ritiene opportuno prevedere la possibilità per il LAMMA di partecipare a progetti nazionali ed internazionali di supporto alla ricerca e all'innovazione, per le molte occasioni di crescita e sviluppo che queste attività possono comportare per il LAMMA stesso. Le proposte progettuali sono volte ad incrementare la comprensione dello stato e della dinamica ambientale a varie scale, e sono finalizzate a migliorare la cooperazione fra le aree transfrontaliere in termini di accessibilità, innovazione, valorizzazione delle risorse naturali e culturali per assicurare la coesione territoriale e favorire occupazione e sviluppo sostenibile;

9. Al fine di semplificare la struttura del Consorzio LAMMA si prevede di abrogare il Comitato tecnico scientifico dello stesso;

10. Al fine di svolgere le funzioni aggiuntive di cui al punto 6, è necessario prevedere la facoltà del Consorzio LAMMA di attivare la copertura dei posti vacanti della nuova dotazione organica, reclutando personale oltre i vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2016") in quanto trattasi di personale addetto allo svolgimento delle ulteriori funzioni diversamente non esercitabili;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 39/2009

1. Il punto 4 del preambolo della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA) è sostituito dal seguente:

“4. Il LAMMA svolge prevalentemente attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, che le finanziano. Nell'ambito di cui al punto 2 si ritiene opportuno che il LAMMA possa operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20 per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati;”.

2. Il punto 6 del preambolo della l.r. 39/2009 è abrogato.

Art. 2

Natura giuridica e finalità del consorzio.
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 39/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2, della l.r. 39/2009, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il LAMMA può operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20 per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati previste nel piano annuale di cui all'articolo 5”.

Art. 3

Attività del consorzio.

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 39/2009

1. L'articolo 4 della l.r. 39/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Attività del consorzio

1. Il consorzio svolge, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, le seguenti attività:

a) rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia, erosione costiera, oceanografia e protezione civile fornendo, in particolare, previsioni meteorologiche, meteo-marine ed oceanografiche alla Regione;

b) acquisizione e sviluppo di basi dati spaziali, creazione e diffusione di modelli finalizzati alla tutela dell'ambiente e del territorio;

c) rilevazione, studio ed elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici, al dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni climalteranti e di riduzione delle sostanze inquinanti;

d) sviluppo delle basi dati geologiche e delle loro applicazioni per la tutela dell'ambiente e del territorio;

e) innovazione e attività di ricerca nelle materie di cui alle lettere a), b), c), d) e sostegno dell'innovazione nei processi produttivi;

f) servizio oceanografico operativo a supporto delle strutture regionali ed in particolare del documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera.

2. Le basi dati di cui al comma 1, sono integrate con il sistema informativo regionale e sono costituite e gestite dal consorzio nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Regione ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”), ed ai sensi degli articoli 55 e 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

3. Con riferimento alle attività di cui al comma 1, il consorzio può fornire prestazioni a favore di soggetti non consorziati nella misura di cui all'articolo 2, comma 3 bis, a condizione che sia garantito lo svolgimento delle attività previste nel piano annuale di cui all'articolo 5.

4. La Giunta regionale approva le tariffe delle prestazioni di cui al comma 3.

5. Il LAMMA può partecipare ad iniziative progettuali di ricerca volte all'innovazione, allo sviluppo tecnologico, alla cooperazione territoriale e allo sviluppo tecnologico scientifico negli ambiti di cui al comma 1, finanziate a livello nazionale ed internazionale.”.

Art. 4

Piano annuale delle attività.

Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 39/2009

1. L'articolo 5 della l.r. 39/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Piano annuale delle attività

1. Le attività di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività del consorzio e sono distinte in:

a) attività ordinarie, finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a);

b) attività straordinarie, richieste dagli enti consorziati in aggiunta alle attività ordinarie e finanziate con i contributi straordinari degli stessi consorziati richiedenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), o le attività derivanti dalla partecipazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 5;

c) attività svolte a favore di soggetti terzi non consorziati, di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Sono ordinarie le attività di interesse comune dei consorziati, aventi carattere continuativo e coerenti con gli atti della programmazione regionale, individuate negli indirizzi annuali di cui all'articolo 16.

3. Il piano annuale delle attività è elaborato dall'amministratore unico del consorzio sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 16 ed è adottato dall'assemblea dei soci; il piano è trasmesso, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla Giunta regionale che lo approva entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

4. Nel corso dell'anno di riferimento, eventuali modifiche al piano annuale delle attività sono adottate dall'assemblea dei soci, su proposta dell'amministratore unico, ed approvate dalla Giunta regionale.

5. Le modifiche al piano annuale delle attività di importo inferiore a 100.000,00 euro, sono direttamente approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell'amministratore unico.

6. L'amministratore unico presenta alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.”.

Art. 5

Organi del consorzio.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 39/2009

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 39/2005 è abrogata.

Art. 6

Assemblea dei soci.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 39/2009

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 39/2009, dopo le parole “in corso d'anno” sono aggiunte le seguenti: “, salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 5.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 39/2009, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

“h bis) deliberare il piano della qualità della prestazione organizzativa.”

Art. 7

Comitato tecnico-scientifico.

Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 39/2009

1. L'articolo 9 della l.r. 39/2009 è abrogato.

Art. 8

Il presidente del comitato tecnico-scientifico.

Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 39/2009

1. L'articolo 10 della l.r. 39/2009 è abrogato.

Art. 9

Amministratore unico.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 39/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 39/2009, è inserito il seguente:

“3 bis. La valutazione dell'Amministratore unico è effettuata dall'assemblea dei soci su proposta dell'organismo indipendente di valutazione.”.

2. Al comma 9 dell'articolo 11 della l.r. 39/2005, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b bis) valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa;”.

3. Al comma 10 dell'articolo 11 della l.r. 39/2005, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e bis) informa annualmente la Giunta regionale sulle

attività svolte a favore di soggetti terzi non consorziati, tramite apposita relazione.”.

Art. 10

Collegio dei revisori.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 39/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 39/2005, dopo le parole “Consiglio regionale” sono inserite le seguenti: “di cui due designati dal Consiglio stesso,” e dopo la parola “presidente” sono inserite le seguenti: “, e uno designato dai membri consorziati diversi dalla Regione d'intesa tra loro.”.

Art. 11

Entrate finanziarie, contabilità e contratti.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 39/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 39/2009, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b bis) dalle tariffe per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 4, comma 3, a favore di soggetti non consorziati.”.

Art. 12

Personale.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 39/2009

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 39/2009, è inserito il seguente:

“2 bis. Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) e f), il LAMMA è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ad incrementare la dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di dodici unità.”.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 15 della l.r. 39/2009 è inserito il seguente:

“2 ter. La dotazione organica e le relative modifiche sono approvate dall'Assemblea su proposta dell'Amministratore e trasmesse alla Giunta regionale.”.

Art. 13

Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione.

Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 39/2009

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 39/2009, è inserito il seguente:

“Art. 16 bis

Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio definisce annualmente con proiezione

triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali dell'amministratore unico del consorzio. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale del consorzio.

2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dall'amministratore del consorzio, in coerenza con il piano annuale delle attività di cui all'articolo 5, ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sentita la struttura regionale competente.

3. L'Amministratore unico, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predisponde una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la struttura regionale competente.”.

Art. 14

Norma finanziaria.

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 39/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 39/2009, è inserito il seguente:

“1 bis. Agli oneri per il contributo annuale della Regione, stimati per gli anni 2017 e 2018 in euro 2.000.000,00 annui, si fa fronte con le risorse iscritte nella Missione 0900 - Programma 01 “Difesa del Suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.”.

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 19 della l.r. 39/2009, è inserito il seguente:

“1 ter. Il consorzio provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 15, comma 3, con il contributo di cui al comma 1 bis, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 20 dicembre 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13.12.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 2 novembre 2016, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 7 dicembre 2016, n. 141

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 7 dicembre 2016

Approvata in data 13 dicembre 2016

Divenuta legge regionale 76/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39

SEZIONE II**CONSIGLIO REGIONALE
- Risoluzioni**

RISOLUZIONE 14 dicembre 2016, n. 121

Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 14 dicembre 2016, collegata alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- il turismo sportivo si realizza nelle attività di tempo

libero che richiedono spostamenti e che si basano su di una partecipazione attiva;

- si possono distinguere due grandi categorie di attività sportive che lo caratterizzano, ovvero:

1) le attività fisiche, come la pratica di sport agonistici, di avventura e ginnastica;

2) le attività culturali legate allo sport, come le manifestazioni sportive, congressi e spettacoli.

Considerato che il turismo sportivo e attivo nel contesto toscano è in crescita: 8 milioni di presenze nel 2015 sui 44 milioni di turisti attivati in Toscana (90 milioni se si considerano le strutture non ufficiali), dunque percentuali importanti: per di più, nel corso del 2016, gli eventi sono cresciuti di un ulteriore 30 per cento;

IMPEGNA**LA GIUNTA REGIONALE**

nell'ambito del perseguimento delle finalità contenute nella legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), a valorizzare e promuovere il turismo sportivo in tutte le sue accezioni e con riferimento alle diverse peculiarità del territorio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 14 dicembre 2016, n. 633

Ordine de giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 14 dicembre 2016, collegato alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), recante la disciplina del sistema organizzativo del turismo, delle strutture ricettive e delle imprese e professioni turistiche, alla luce delle molteplici novità di carattere normativo ed economico intervenute negli ultimi anni;

Premesso che:

- la l.r. 86/2016, agli articoli 21 e 22, disciplina gli